



C O D A U

Convegno dei Direttori generali  
delle Amministrazioni Universitarie

Il Presidente

Perugia, 29 settembre 2015

Prot. 57/15

**Egr. Dott. Vincenzo Di Felice**  
**Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,**  
**musicale e coreutica e per la ricerca**  
**Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo**  
**della ricerca**  
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

e p.c.

**Ch.mo Prof. Marco Mancini**  
**Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la**  
**ricerca**  
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Egr. Dott. Daniele Livon**  
**Direzione generale per la programmazione, il**  
**coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della**  
**formazione superiore**  
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**OGGETTO: Richiesta modifica art 6 L. 240/10 rev AB**

Egr. Dott. Di Felice,

facendo seguito alla prima riunione del tavolo di lavoro congiunto MIUR-CODAU tenutasi presso codesto Ministero in data 23 luglio u.s. vorremmo portare alla sua attenzione una problematica urgente riguardante la rendicontazione dei progetti di ricerca sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. La questione è legata alla necessità per gli Atenei, ai fini della partecipazione ai programmi di Horizon 2020, di scegliere un sistema di rendicontazione del monte orario annuo del personale docente e ricercatore. In particolare, per i docenti che partecipano sia a progetti europei che a progetti nazionali o di ricerca industriale e quindi devono redigere un time-sheet integrato, è necessario definire in maniera univoca il monte ore annuo.

Il Model Grant Agreement di Horizon 2020, art. 6, evidenzia la possibilità di scegliere fra tre modalità per il calcolo del tempo produttivo annuale, ovvero:

- 1) 1.720 ore per il personale a tempo pieno o corrispondente pro-rata per il personale che lavora part time (tale opzione può essere utilizzata in ogni caso);
- 2) tempo produttivo annuale individuale, definito come il totale delle ore lavorative determinate in base alla legge, al contratto di lavoro individuale o al contratto collettivo nazionale, (laddove applicabile) più gli straordinari meno le assenze;
- 3) tempo produttivo annuale standard, adottato nella generalità dai casi dal beneficiario ed almeno pari al 90% del valore definito in base alla legge, al contratto di lavoro individuale o al contratto collettivo nazionale, laddove applicabile.



# C O D A U

Convegno dei Direttori generali  
delle Amministrazioni Universitarie

Il Presidente

La stragrande maggioranza degli Atenei ha optato per la prima opzione (1.720 ore annue), che però confligge con l'art. 6 comma 1 della Legge 240/2010, che così recita:

Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

*1 Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.*

Preme sottolineare come l'adozione da parte delle Università nell'ambito del VII Programma Quadro del monte ore pari a 1.500 ore annue (in ottemperanza della legge italiana) abbia causato numerosi problemi legati a perplessità sorte presso gli auditor della Commissione Europea in merito alla formulazione del testo di legge che finalizza la definizione del monte orario a scopi strumentali e cioè alla rendicontazione. Infatti la Commissione Europea non accetta che vengano utilizzate norme appositamente formulate ai fini di rendicontazione in sede di gestione dei progetti da essa finanziati. Il mancato riconoscimento di tutte le spese rendicontate, oltre a rappresentare un danno per gli Atenei, potrebbe compromettere il pieno attingimento da parte del MIUR delle risorse PON.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone una soluzione della criticità emersa attraverso una modifica marginale del testo di legge, indicando il valore di 1.500 ore come un valore minimo, il che lascerebbe gli Atenei liberi di fissare, nella loro autonomia, valori superiori a 1.500 ore, pur rispettando la norma di legge. Il testo proposto è il seguente (la modifica è evidenziata in grassetto):

Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

*Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari **ad almeno** 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e **ad almeno** 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziandola anticipatamente per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore CODAU Ricerca  
Dott. Antonio Romeo

Il Presidente  
Dott. Cristiano NICOLETTI